



## Città di Galatone

(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 65 DEL 08/04/2020 PROT.

**OGGETTO:** MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI E DIVIETO DI SPOSTAMENTO NELLE DIMORE ESTIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI PASQUA E PASQUETTA

### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante *“primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**LETTI** i DPCM del 23 febbraio 2020, dell'8/3/2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, Letto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che *“sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”*

**LETTO** il DPCM del 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate

per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

**PRESO ATTO** che l'art.3 del D.L. n. 19/2020, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purchè non in contrasto con le misure statali.

**RILEVATO** dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

**RITENUTO** che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del contagio, tenuto conto anche che è stato rilevato il primo caso di positività nel comune di Galatone;

**RICHIAMATO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale all'art. 1, lett.b ha previsto "b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"

**DATO ATTO** che nel caso specifico del comune di Galatone, molti soggetti dispongono di abitazione nel territorio comunale, con particolare riferimento alle zone agricole e di mare (Villaggio Santa Rita), diversa da quella in cui abitualmente dimorano;

**CONSIDERATO**, altresì, che con l'approssimarsi delle festività pasquali c'è il rischio di numerosi spostamenti da parte di soggetti e proprietari di seconde case (anche non residenti nel comune di Galatone), ai quali, in osservanza delle vigenti disposizioni governative e regionali, è vietato accedere al nostro territorio comunale;

**RITENUTO** che è necessario:

- monitorare e disciplinare gli spostamenti di accesso al territorio comunale, nonché quelli all'interno dello stesso verso le dimore estive, al fine di scongiurare la prevedibile invasione di vacanzieri e di proprietari di seconde case durante le festività pasquali con l'evidente pericolo di contagi, introducendo un controllo preventivo obbligatorio sulle motivazioni degli spostamenti, che fornisca ulteriori elementi utili a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
- attuare pienamente le misure stabilite dal Governo e dalla Regione che vietano gli spostamenti al fine di scongiurare la diffusione del virus, prevedendo che, qualora in fase di controllo successivo allo spostamento, si riscontri una irregolarità dello stesso, al trasgressore sanzionato non sia consentita la permanenza sul territorio;

**VISTO** che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del Lunedì dell'Angelo;

**TENUTO CONTO**, altresì che:

- vista la peculiarità delle giornate di festa, l'apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili assembramenti;
- alcune sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero generale dei lavoratori del commercio alimentare (Filcams Cgil di Puglia e Lecce) per le giornate di Pasqua e Pasquetta per protestare contro le condizioni di scarsa sicurezza e di elevato stress psico-fisico dei lavoratori del comparto;
- altre sigle (Uiltucs di Lecce) hanno manifestato comunque la contrarietà alle aperture commerciali nei giorni del 12 e 13 aprile, pur non aderendo allo sciopero;
- vi sono pertanto indifferibili motivi di urgente tutela sanitaria e di tutela dei lavoratori;
- l'attuale situazione di emergenza impone la prevalenza del principio di precauzione per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini su ogni altra esigenza economica;
- al contempo occorre vigilare per evitare spostamenti ingiustificati dei cittadini in ispecie nelle predette giornate di festività;

**RITENUTO**, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa,

- la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ricadenti sul territorio comunale ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;
- per i giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) il divieto a chiunque di entrare nel territorio del Comune di Galatone, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per comprovate e documentate necessità ed urgenza consentite dalle disposizioni statali e regionali;
- è fatto divieto a chiunque di spostarsi dall'abitazione in cui abitualmente dimora verso altre abitazioni (seconde case, dimore estive, stagionali, etc.) ubicate nel territorio comunale;
- che vengano predisposti appositi controlli, coordinati attraverso il C.O.C. e con l'ausilio della Polizia Municipale, sulle vie di entrata ed uscita dalla città, con particolare attenzione alle direttrici della litoranea e dei luoghi di villeggiatura del Comune per la opportuna verifica della stretta necessità degli spostamenti secondo le norme emergenziali in vigore.

**DISPONE**

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Galatone e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene notificata alle funzioni di supporto e:

- Alla Prefettura di Lecce;
- Al Commissariato di P.S. di Nardò;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Comando Stazione Carabinieri Galatone;
- Al Comando Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale
- Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile;
- Al Direttore Generale ASL Lecce;
- Al Responsabile SUAP
- Al Segretario Regionale e provinciale OS Filcam CGIL Puglia e Lecce
- Al Segretario provinciale OS UILTUCS Lecce

**COMUNICA**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dalla legge.

Lì 08/04/2020

**Sindaco  
FILONI Flavio**

**ORIGINALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

**IL MESSO COMUNALE**  
Addetto Pubblicazione

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Consuelo TARTARO

---